



DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE VE2 – TV1

COMUNI DI QUARTO D'ALTINO – RONCADE – MEOLO – FOSSALTA DI PIAVE

UFFICIO DISTACCATO DI MEOLO

Piazzale Donatori di Sangue, 1 - 30020 Meolo (VE) - tel. 0421 1670770- fax 0421 347065
E-mail: poliziamunicipale@comune.meolo.ve.it – P.E.C.: comune.meolo.ve@pecveneto.it



ORDINANZA N. 35/2020

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI FUMO ALL'INTERNO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

PREMESSO:

- che il fumo di tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo rappresentando una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione;
- che anche il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute e rappresenta un fenomeno preoccupante in considerazione del grande numero di persone che vi sono esposte;
- che secondo i più recenti dati sia della Commissione europea che del Ministero della Salute, un terzo degli europei fuma mettendo a repentaglio la propria vita e quella di altre persone esposte al fumo passivo;
- che da controlli effettuati sul territorio comunale è emerso che nei parchi pubblici del territorio comunale, risulta uso frequente fumare da parte degli adulti in presenza di bambini, con conseguente cattivo esempio per le fasce di età più deboli ed indifese;
- che da controlli effettuati nel territorio comunale è emerso che nei parchi pubblici risulta frequente fumare da parte di adolescenti e i residui delle sigarette spesso vengono gettati a terra senza riguardo;

CONSIDERATO:

- che al fine di garantire una maggiore tutela della salute, appare di primaria importanza, oltre che assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali chiusi, prevedere una più stringente regolamentazione sul fumo anche in relazione alle aree all'aperto con particolare riferimento ai luoghi frequentati dai minori e da donne in stato di gravidanza;
- che la Corte Costituzionale in due importanti sentenze (n.202/91 e 399/96) ha affermato il principio che, "ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti, che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo";
- che l'imposizione di divieti e di limitazioni già esistenti nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico ha senza dubbio ridotto l'esposizione al fumo passivo ed il numero di sigarette fumate quotidianamente oltre che aumentare il numero di fumatori che smettono di fumare;
- che per ampliare e rafforzare il sistema delle tutele della salute occorre procedere ad estendere il divieto di fumo nei parchi e giardini pubblici, dove si registra maggiormente la presenza di bambini e degli adolescenti, garantendo loro l'utilizzo degli spazi verdi e delle aree gioco dedicate lontano dai rischi derivanti dall'esposizione al fumo passivo di sigaretta;
- che si rende necessario tutelare la salute dei bambini e degli adolescenti, ma anche far sì che siano proprio gli adulti a dare loro esempio di stili di vita orientati alla salute e più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;
- che il divieto di fumo relativo ai parchi giochi pubblici, riguarda un ambito territorialmente circoscritto e ben delimitato e quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;

DATO ATTO:

che al problema del fumo è strettamente connesso quello dell'inquinamento originato dai mozziconi gettati nelle aree pubbliche del territorio, ritenuti particolarmente nocivi a causa dell'alto contenuto di sostanze tossiche;

RITENUTO:

pertanto necessario adottare provvedimenti finalizzati alla protezione dei bambini e dei giovani dal tabacco ed alla salvaguardia del diritto alla salute anche in ambienti aperti, quali i giardini e parchi cittadini, con ciò contribuendo al miglioramento della qualità della vita ed alla tutela della salute anche da fenomeni potenzialmente inquinanti;

l'importanza che riveste per le nuove generazioni la creazione di contesti favorevoli alla salute e la proposizione di modelli di persone adulte libere dal fumo;

VISTO:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che stabilisce i limiti edittali delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali;
- la legge 16.01.2003, n.3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 51, rubricato "Tutela della salute dei non fumatori" a dato atto che la norma estende il divieto di fumo anche "alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istituzione e di formazione" al fine di garantire una maggiore tutela della salute dei giovani e dei bambini;

ORDINA

E' fatto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini, nei giardini e nei parchi pubblici del territorio comunale; E' altresì vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sulle aree pubbliche e sulle aree soggette all'uso pubblico;

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di norme penali o di altre norme speciali in materia, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di 50,00 euro.

DISPONE

che della presente ordinanza venga data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Meolo; La Polizia Locale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 15.07.2020

IL SINDACO
Ing. Daniele PAVAN



AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI

MEOLO
MEOLO
MEOLO